



COMUNE DI PESCARA

ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 163 del 11/08/2025
Numero del Registro generale delle determinazioni: 1534 del 11/08/2025

Oggetto: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N.152/2006 RELATIVA ALLA PROPOSTA DI <<VARIANTE URBANISTICA SUAP DA "SOTTOZONA G1" A REALIZZAZIONE DI "EDIFICIO SCOLASTICO PARITARIO" IN VIA TIRINO/STRADA COLLE FALCONE E RELATIVA AL PLESSO SCOLASTICO LICEO MAIOR>>, ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Ufficio proponente: Settore Ambiente e Territorio

Settore proponente: **Settore Ambiente e Territorio**

Responsabile del Settore: **Arch. Emilia Fino**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 56 del 28/11/2024 la sottoscritta è stata nominata Dirigente Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definiti dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- con Delibera di Giunta comunale n. 925 del 19/11/2024 è stata approvata la nuova macro-organizzazione e relativo funzionigramma fissandone la decorrenza a far data dal 30 dicembre 2024;
- con decreto del Direttore Generale n. 64 del 20/12/2024 è stata adottata la nuova Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie;
- con Delibera di Giunta comunale n. 1110 del 20/12/2024 si è preso atto della microstruttura dell'ente e relative declaratorie approvate con Decreto direttoriale n. 64 del 20/12/2024; le competenze comunali in materia di VAS si confermano assegnate al Servizio Vulnerabilità del Territorio, incardinato in questo Settore;
- con Decreto del Direttore Generale n. 65 del 30/12/2024 sono state adottate integrazioni alla microstruttura precedentemente approvata con la Delibera di Giunta Comunale n. 1110 del 20/12/2024;
- con Delibera di Giunta comunale n. 1115 del 30/12/2024 si è preso atto delle integrazioni alla microstruttura dell'ente e relative declaratorie approvate con Decreto direttoriale n. 65 del 30/12/2024;
- con Disposizione direttoriale n. 66 del 30/12/2024 sono stati conferiti, con decorrenza dalla medesima data del suddetto provvedimento e sino alla scadenza del mandato sindacale, gli incarichi di Elevata Qualificazione tra cui quello del Responsabile del Servizio Vulnerabilità del Territorio attualmente in carica;
- a seguito della determinazione dirigenziale n. 17 del 13/01/2025, in prosecuzione degli atti con medesimo contenuto che dipartono dalla disposizione dirigenziale prot. n. 180359 del 19/11/2018, il responsabile del Servizio Vulnerabilità del Territorio è nominato responsabile del procedimento per procedure di competenza
- con nota acquisita al prot. n. 0083677/2025 del 29/04/2025, l'ISTITUTO MECENATE SRL IMPRESA SOCIALE - LICEO MAIOR, in qualità di Proponente, ha trasmesso la proposta di <<variante urbanistica SUAP da "sottozona G1" a realizzazione di "Edificio scolastico paritario" in via Tirino/Strada Colle Falcone>>, relativa al plesso scolastico Liceo Maior, con allegato il "Rapporto Preliminare" e la relativa documentazione tecnica per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, c.d. Testo Unico sull'Ambiente, di seguito TUA, allo scopo di valutare se le modifiche proposte possano avere impatto sui parametri ambientali;
- con nota PEC protocollo n. 0107945/2025 del 29/05/2025, rilevate parziali carenze nella documentazione esibita, il procedimento è stato sospeso con una articolata richiesta di chiarimenti e integrazioni;
- in riscontro a detta nostra richiesta, con protocollo n. 0111837/2025 del 05/06/2025, è stata acquisita la documentazione tecnica aggiornata utile per riavviare il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto.

Visto il TUA concernente le norme in materia ambientale, che reca, nella parte seconda, le disposizioni relative alla procedura di VAS, in recepimento della direttiva comunitaria 2001/42/CE

Considerato che

- occorre acquisire, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del TUA, eventuali contributi specifici/osservazioni da parte dei Soggetti con Competenza Ambientale (di seguito SCA) individuati per mezzo dei quali si sarebbe potuto compiutamente verificare se il piano in esame possa avere impatti significativi sull'ambiente e quindi proseguire con la procedura di VAS ai sensi degli artt. 13 e seguenti del TUA o, in alternativa, se l'accoglimento di eventuali prescrizioni non sostanziali possa rendere sufficiente il procedimento di verifica;

Preso atto che:

- la <<variante urbanistica SUAP da "sottozona G1" a realizzazione di "Edificio scolastico paritario" in via Tirino/Strada Colle Falcone>>, con allegato il "rapporto preliminare" e la relativa documentazione tecnica redatti ai sensi dell'art. 12 comma 1 del TUA, nonché la ulteriore documentazione tecnica allegata, comprendente una descrizione della proposta stessa e le informazioni e i dati necessari alla verifica dei possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione della variante al piano, sono stati trasmessi con nota prot. PEC n. 0119827/2025 del 17/06/2025 ai SCA per l'acquisizione dei relativi specifici contributi;

- i SCA, individuati in collaborazione con l'Autorità Procedente e coinvolti ai sensi dell'art. 12, comma 2 del TUA, sono stati:
 - MiBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo
 - Regione Abruzzo - DPC - Dipartimento Territorio – Ambiente
 - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
 - Servizio Valutazioni Ambientali
 - Servizio Gestione dei Rifiuti
 - Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile Pescara
 - Provincia di Pescara Settore I - Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Genio Civile
 - Provincia di Pescara - Servizio Pianificazione Territoriale, Demanio Stradale e Espropri - U.O. Pianificazione Territoriale
 - Consorzio di Bonifica Centro
 - ARPA Abruzzo Sede Centrale Gruppo di Lavoro VAS
 - DIREZIONE ASL PESCARA - Dipartimento di Prevenzione - Ufficio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
 - ENAC Spa - Direzione Centrale Attività Aeronautiche - Direzione Operazioni - Centro
 - ENAV Spa - Area operativa – Prog. e spazi aerei – settore ostacoli
- Città di Pescara
 - Settore Lavori Pubblici
 - Settore Manutenzione Stradale e Sicurezza del Territorio
 - Servizio Pianificazione Strategica e della Mobilità
 - Servizio Tutela Ambientale e Igiene Urbana
 - Servizio Edilizia Produttiva e Demanio Marittimo

Preso atto che nel termine fissato sono pervenuti i seguenti pareri:

1- Il **Dirigente della DIREZIONE ASL PESCARA - Dipartimento di Prevenzione - Ufficio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica**, con nota identificata con numero 0063061/25 del 26/06/2025, acquisita agli atti con protocollo PEC n. 0127444/2025 del 27/06/2025, ha espresso la seguente valutazione:

<<A riscontro della nota di cui al riferimento, acquisita dalla Scrivente in data 17/06/2025 con la quale viene richiesta l'espressione del parere di competenza relativamente all'oggetto, si comunica quanto segue:

trattasi di progetto di variazione del PRG vigente da G1 (verde pubblico privato) a zona edificabile, per la realizzazione di un edificio scolastico paritario, per una superficie catastale complessiva di 960,00 mq.

Esaminata la documentazione pervenuta, si esprime parere di non assoggettabilità alla procedura VAS in quanto a parere di questo Servizio non ricorrono i presupposti previsti nell'all.1 parte seconda del D.lgs n. 152/2003.

Il presente parere ha valenza igienico-sanitaria. Sono fatte salve ulteriori e/o diverse indicazioni da parte di altri Enti interessati al presente procedimento per gli aspetti di propria competenza.>>

2- Il **Dirigente della Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile Pescara**, con nota identificata con n. RA/052668/25 del 17/06/2025, acquisita agli atti con prot. PEC n. 0140398/2025 del 15/07/2025, ha espresso la seguente valutazione:

<< Con la presente, si dà seguito alla nota di Codesto Spett.le Ufficio Tecnico Comunale prot. n. 0119827/2025 del 17/06/2025 ed assunta in pari data con prot. n. RA/052668/25, relativa la Verifica di assoggettabilità a VAS riscontrando quanto di seguito.

Tenuto conto che il progetto presenta elementi di difformità rispetto alla disciplina urbanistica comunale e che il procedimento edilizio in oggetto necessita della variante allo strumento urbanistico Vigente, pur ravvisando in fase istruttoria la carenza degli approfondimenti relativi gli aspetti geomorfologici come da DRG 108 del 22.02.2018, si riscontra dall'elaborato tav 3 - rev 30052025, che l'area in oggetto è delimitata da un fosso/canale denominato "canale 10" non di competenza dello scrivente Servizio. Si raccomanda, quindi, il rispetto di quanto disposto dall'art. 98, comma 10 della L.R.58/2023, relativamente alla fascia di interdizione all'edificazione dagli argini/sponde del corso d'acqua.

Ciò detto si comunica che non si riscontrano motivi ostativi all'avvio del procedimento VAS, e si rinvia l'ottenimento del parere ex art. 89 del D.P.R. n. 380/01 ad una fase successiva alla verifica di

assoggettabilità a VAS, una volta acquisito il provvedimento conclusivo di tale verifica e prima dell'adozione dello strumento urbanistico, previa esplicita nuova richiesta a firma della ditta interessata e/o di codesto Servizio.

3- La **Dirigente della Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio-Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali**, con nota identificata con Codice pratica: 25/252668, acquisita agli atti con prot. PEC n. 0140398/2025 del 15/07/2025, ha espresso la seguente valutazione:

<< Con nota Prot. n. 252668/25 del 17/06/2025 il Comune di Pescara, in qualità di Autorità Procedente, ha inviato il Rapporto Preliminare ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 inerente la variante urbanistica del PRG di un'area di proprietà dell'Istituto Mecenate Srl Impresa Sociale - Liceo Maior al fine di realizzare un edificio scolastico.

... omissis ...

Osservazioni del Soggetto con Competenza Ambientale.

Tutto ciò premesso, nel rimandare al Comune di Pescara la valutazione di merito circa la possibilità di procedere a nuove autorizzazioni e la valutazione dei requisiti per l'applicazione dell'art.8 del D.P.R.160/2010, per quanto di competenza, lo scrivente Servizio Valutazioni Ambientali – Ufficio VAS e Supporto all'Autorità Ambientale, fatti salvi i nulla osta e pareri necessari, in qualità di soggetto con competenza ambientale rappresenta quanto segue.

Il rapporto preliminare è stato redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e possiede, nella sostanza, i contenuti richiesti dall'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

Ai fini del PRG vigente le particelle ricadono in sottozona "G1- verde privato vincolato - parco privato".

Nulla viene riferito in merito alla variante che si intende apportare al PRG ed in particolare alla futura destinazione d'uso delle particelle e quindi i riferimenti alle NTA ai sensi dei quali disciplinare l'attività urbanistica dell'area di variante oggetto della presente procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

Si fa presente che in riferimento alle strutture ricomprese in area a vincolo C2 – Trasformabilità Condizionata del P.R.P., ai sensi dell'art. 61 delle Norme Tecniche del P.R.P., la loro realizzazione è subordinata alla redazione di uno studio di compatibilità ambientale di cui all'art. 8 delle NTA del P.R.P.

Si evidenzia, inoltre, che l'area di intervento rientra nella fascia di rispetto dai corsi d'acqua di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, per le quali è necessaria la preventiva autorizzazione ai sensi degli artt. 146 e 147 del D.Lgs. 42/2004.

Il Comune di Pescara, in qualità di Autorità Competente, a conclusione del procedimento in oggetto, rilascerà un provvedimento di assoggettabilità a VAS o di esclusione dalla VAS nel quale l'Ente dovrà motivare la propria scelta anche alla luce dei contenuti della presente nota e delle eventuali ulteriori comunicazioni dei soggetti con competenza ambientale individuati nell'ambito del presente procedimento.

In caso di non assoggettabilità a VAS, si richiama la previsione di cui all'art. 12 comma 3-bis del D.Lgs. 152/2006 in merito alla possibilità, per l'Autorità Competente per la VAS, di specificare, nel provvedimento conclusivo, eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente.

Si evidenzia che lo Scrivente Ufficio VAS valuta gli aspetti ambientali delle proposte presentate e contenute nel Rapporto Preliminare di screening/scoping, pertanto, si invita il Comune a verificare la fattibilità della variante proposta con le previsioni della L.R. 58/2023. >>

4- L' **ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – Direzione Territoriale Regioni Centro in persona del Responsabile dell'Ufficio Attività Infrastrutturali e Operatività**, con nota di riscontro alla convocazione, acquisita agli atti con prot. PEC n. 0140836/2025 del 16/07/2025, a seguito di puntuale relazione tecnica ha comunicato quanto segue:

Si fa riferimento alla nota prot. ENAC-PROT-17/06/2025-0085910-A (prot. Comune di Pescara Prot.N.0119827/202) relativa all'indizione della conferenza di servizi per l'intervento riportato in oggetto.

In proposito si ritiene doveroso sottolineare che le istanze per la valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea non sono soggette a silenzio-assenso poiché le determinazioni sono il risultato di procedimenti complessi che riguardano la pubblica incolumità per i quali la normativa comunitaria prevede l'obbligo di emanare provvedimenti espliciti (Corte di giustizia UE 28/02/1991, C-360/87), al fine di garantire effettività agli interessi tutelati. La competente Direzione di ENAC potrà esprimere il proprio parere nell'ambito della conferenza di servizi in oggetto esclusivamente in seguito ad azioni svolte dal proponente con le modalità indicate nella presente ed a fronte delle successive analisi e verifiche.

Al responsabile della conferenza di servizi si chiede di voler citare nel verbale della prossima riunione la presente nota ed i suoi contenuti.

Per le richieste di parere-nulla osta relative ad ostacoli o pericoli alla navigazione aerea, questa Direzione provvede a comunicare agli interessati la determinazione finale sulla compatibilità aeronautica degli impianti e costruzioni che possono costituire ostacolo e/o pericolo alla navigazione a completamento dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 709 e 711 del Codice della Navigazione, solo dopo aver ricevuto i risultati della ricognizione tecnica di ENAV, volta ad identificare possibili interazioni con le procedure strumentali di volo, i sistemi di radionavigazione e le superfici di delimitazione ostacoli di cui al Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, fatte salve le competenze dell'Aeronautica Militare.

Pertanto, al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e avviando, contestualmente, analoga procedura con ENAV, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'applicazione dell'Annesso 15 ICAO, da ottenersi con i tempi previsti dalla procedura pubblicata.

Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento "Verifica preliminare", vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l'utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo. La trasmissione di tale asseverazione alla Scrivente, qualora ne ricorrano i presupposti e fatte salve le risultanze dell'eventuale controllo a campione effettuato su tali documenti, completa gli adempimenti necessari nei confronti di questo Ente.

Si rappresenta pertanto al Proponente che, al fine di considerare completati gli adempimenti con ENAC per quanto attiene i procedimenti autorizzatori unici, in virtù di quanto sopra illustrato, in sede di Conferenza di Servizi deve essere presentato:

- A. il nulla osta emesso da questa Direzione per iscritto facente riferimento alla pratica "MWEB" relativa all'impianto proposto;
- o, in alternativa se ne ricorrono i presupposti:
- B. la asseverazione di cui al paragrafo precedente, già trasmessa alla scrivente (il sistema di protocollo ENAC invia una conferma automatica di ricezione).

Sono da sottoporre sempre ad istruttoria e nulla osta ENAC, quali potenziali pericoli per la navigazione aerea, le seguenti fattispecie:

- impianti a biomasse, discariche, corpi d'acqua aperti, allevamenti, industria manifatturiera, ecc. in prossimità di aeroporti, ovvero attività che costituiscono fonte attrattiva di volatili e/o fauna selvatica entro i 13 km dall'aeroporto civile più vicino (rif. Linea Guida ENAC 2018/002 - Gestione del rischio wildlife strike nelle vicinanze degli aeroporti);
- ciminiere, attività che comportino emissione di polveri/fumi ovvero emissioni elettromagnetiche, luci fuorvianti/emanazioni laser, ecc.;
- parchi fotovoltaici o a concentrazione solare, se di interesse aeronautico sulla base dei parametri indicati nelle Linee Guida ENAC LG-2022/002-APT - Valutazione degli impianti fotovoltaici nei dintorni aeroportuali;
- impianti eolici/anemometri (rif. prot. 13259/DIRGEN/DG del 25/02/2010);

per le quali non è possibile utilizzare lo strumento della dichiarazione asseverata del tecnico (i riferimenti citati sono consultabili sul sito istituzionale dell'ENAC).

La mancanza degli adempimenti sopra descritti e dettagliati ai precedenti punti A e B, equivale ad un parere negativo dell'ENAC, motivato dalla impossibilità di effettuare l'istruttoria tecnica di competenza finalizzata alla tutela della sicurezza della navigazione aerea e della pubblica incolumità.

5- Il **Dirigente del Settore Lavori Pubblici**, con nota acquisita agli atti con protocollo n. 0142126/2025 del 17/07/2025, ha comunicato le seguenti osservazioni:

<< Con riferimento alla conferenza di servizi semplificata e asincrona convocata per acquisire contributi specifici sulla proposta di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole con la prescrizione vincolante di mantenere libera da qualsiasi edificazione, piantagione di alto fusto, deposito di materiale o altra destinazione d'uso incompatibile, una fascia di rispetto di almeno 6 metri su entrambi i lati del canale artificiale, Fosso 10.

Tale fascia dovrà rimanere costantemente accessibile e libera da ostacoli al fine di consentire:

- Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del canale;

- L'accesso di mezzi meccanici necessari agli interventi manutentivi;
- Gli interventi di emergenza in caso di necessità. >>

Preso atto che il giorno successivo al termine fissato sono pervenuti i seguenti pareri:

6- La **Dirigente dell'Area Tecnica dell'ARPA Abruzzo - Sezione Valutazioni Ambientali Complesse, Emergenze Ambientali, Rischi di Incidenti Rilevanti** con nota identificata con segnatura n. 0030825/2025 del 18/07/2025, acquisita agli atti con prot. PEC n. 0142768/2025 del 18/07/2025, a seguito di puntuale relazione tecnica ha inviato le seguenti osservazioni:

<<Con riferimento a quanto in oggetto e alla richiesta di parere sul Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica inerente la realizzazione di un edificio scolastico paritario, procedimento attivato ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/10, preliminarmente alle considerazioni sugli aspetti ambientali, si chiede al Comune di Pescara di verificare la possibilità di applicare l'art.8 del D.P.R. 160/2010 e la fattibilità di quanto proposto rispetto alle disposizioni della L.R. 58/2023.

Relativamente al parere richiesto ai sensi dell'art.12 comma 2 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., esaminata la relazione di verifica di assoggettabilità a VAS trasmessa, fatti salvi eventuali pareri specifici degli altri SCA ed in relazione a quanto di competenza di questa Agenzia per l'Ambiente, si rimettono all'autorità competente per la VAS di codesto Comune le considerazioni ambientali emerse e riportate nell'allegata relazione tecnica.

Tali indicazioni sono fornite a supporto di quanto di competenza di detta autorità per gli adempimenti derivanti dall'applicazione della parte seconda del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in relazione all'assoggettabilità a VAS dell'intervento in variante al PRG proposto.

RELAZIONE TECNICA

In merito alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS attivata ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ricevuta con nota registrata al protocollo ARPA con numero 25691 del 17/06/2025, il Servizio Vulnerabilità del Territorio, in qualità di Autorità Competente per la VAS del Comune di Pescara, ha trasmesso una relazione relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS e ha messo a disposizione ulteriore documentazione tecnica afferente al progetto in oggetto.

Analisi dei documenti.

Dalla lettura della relazione relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS (RV) trasmessa si deduce quanto segue.

La procedura avviata è costituita da una variante semplificata attivata ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010. L'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un edificio scolastico paritario di circa 1.000 mq complessivi, suddivisi su tre livelli di cui uno seminterrato e due fuori terra oltre a lastrico solare praticabile, quale continuum dell'esistente Liceo Maior. Oltre all'edificazione, il progetto prevede la realizzazione di opere di contenimento, la sistemazione delle aree pertinenziali a verde e di rispetto con alberature ed opere di finitura quali recinzioni, percorsi interni pedonali, illuminazione e arredi urbani.

La sagoma dell'immobile avrà un'altezza massima di 13 metri sul fronte principale e di 6,5 sul fronte posteriore.

L'area di intervento, con una superficie catastale complessiva di 960 metri quadri, è sita nella parte sud-est del territorio comunale di Pescara, in corrispondenza di Strada Colle Falcone.

L'area di intervento è destinata, per la maggior parte (790 metri quadri), a sottozona "G1 – verde privato vincolato – parco privato" e, per la restante parte (170 metri quadri), a sottozona "B3 – completamento e recupero". In relazione alla pianificazione ordinata, l'RV specifica che l'area è ricompresa in zona C.2 "trasformabilità condizionata" del PRP e dichiara la conformità del progetto al PTCP.

La relazione di verifica specifica che sul lotto interessato dall'intervento non gravano vincoli di nessuna natura (paesaggistica, idrogeologica, rischio alluvioni, aeroportuale, ...) ma segnala la presenza di una fascia demaniale attraversata dal canale tombato di raccolta delle acque piovane, denominato "Canale 10", per il quale sono stati già acquisiti i pareri e nulla-osta da parte del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE 015 - Servizio Genio Civile Regionale di Pescara Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti, dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e Molise sede di Pescara e della Provincia di Pescara.

Al fine di ridurre gli effetti ambientali, l'intervento si prefigge di realizzare un edificio ad emissione CO2 quasi zero - obiettivo NZEB, dotato di un impianto fotovoltaico integrato da 15 kWp con possibilità di

batterie di accumulo, provvisto di isolamento termo-acustico avanzato su pareti, coperture e pavimenti, progettazione bioclimatica e serramenti ad alte prestazioni.

Inoltre, sarà implementato un sistema di raccolta e successivo riutilizzo dell'acqua piovana per irrigazione e scarichi; le superfici esterne saranno drenanti per il controllo del deflusso; saranno creati parcheggi per biciclette e stazioni di ricarica per e-bike e auto elettriche e realizzati progetti di riforestazione per compensare eventuali emissioni residue.

Considerazioni e conclusioni.

Preliminarmente alle valutazioni ambientali proprie della VAS, si rimette al Comune di Pescara la verifica della possibilità di attivazione dell'art. 8 del DPR 160/2010 per il procedimento in oggetto e della fattibilità dell'intervento proposto in relazione alla L.R. 58/2023.

In relazione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto, si specifica quanto segue.

E' fatta salva la verifica di coerenza con la pianificazione ordinata, che è rimessa alle autorità competenti sui singoli piani, e la verifica del rispetto dei quantitativi minimi di dotazioni e standard, data la sottrazione di aree a verde.

Considerate le caratteristiche dell'intervento proposto e di quelle dell'area di progetto (area urbanizzata), nonché le azioni di mitigazione proposte e sopra riportate, si ritiene che il progetto non determinerà un aggravio delle pressioni ambientali. Per quanto attiene alla fase di realizzazione, si chiede di mettere in atto le specifiche azioni di mitigazione degli impatti di cantiere (minimizzazione dei livelli di emissione acustiche e di polveri, misure di prevenzione e protezione contro sversamenti accidentali, gestione delle terre e rocce da scavo, ecc). >>

Inoltre, in data 30/07/2025, è pervenuto per le vie brevi attraverso la posta elettronica ordinaria il seguente parere:

7- La **Responsabile del Servizio Tutela Ambientale e Igiene Urbana** ha formulato le seguenti precisazioni:

a) in relazione all'inquinamento acustico si rimanda all'art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico" comma 3 della Legge 447/1995 secondo cui "*E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: a) scuole e asili nido ...omissis...*" e alle previsioni di cui all'art. 29 "Altre attività cantieristiche" del "Regolamento Comunale in materia di inquinamento acustico".

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 della DGR 770/P/2011, "*La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione del clima acustico, devono consentire:*

a) per l'impatto acustico, la valutazione comparativa tra gli scenari ante operam e post operam, comprensiva della verifica del rispetto dei valori limite fissati dalla normativa vigente;

b) per il clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore ante operam nelle aree interessate, ai fini della verifica di adeguatezza di tali livelli di rumore con riferimento alla peculiare destinazione d'uso delle opere previste."

b) in relazione agli aspetti igienico sanitari si rimanda all'art. 66 del "Regolamento Comunale Igiene e Sanità Pubblica e Ambientale".

c) in relazione alla gestione dei rifiuti, si ritiene opportuno prevedere un'area ove posizionare i bidoni carrellati relativi alla varie frazioni. Tale area deve essere dotata di fondo impermeabilizzato, soprattutto se l'edificio sarà fornito di zona cottura e mensa. In quest'ultimo caso è necessario produrre in tali spazi tutti gli accorgimenti tecnici volti alla prevenzione di molestie olfattive.

Ritenuto

- di dover considerare acquisiti in senso favorevole e senza condizioni i pareri di tutti gli altri Enti/Uffici che, seppur correttamente coinvolti, non si sono espressi esplicitamente, così come chiarito all'art. 14-bis, comma 4 della Legge 241/90
- per quanto riguarda la **compatibilità idraulica** dell'intervento si ritiene doveroso considerare quanto di seguito:
 - a) nell'ambito dei lavori di una Conferenza dei Servizi indetta con nota prot. n. 0100795/2023 del 17/05/2023 dall'allora Settore Sviluppo Economico per valutare una proposta analoga, la Provincia di Pescara, Settore Pianificazione, con prot n. 15927 del 809/2023 rilasciava, in qualità di Autorità Idraulica competente, il proprio parere favorevole così esprimendosi:
<<Facendo seguito alle precedenti comunicazioni relative all'argomento, ferme restanti le considerazioni in merito all'attribuzione delle competenze in materia di reticolo idrografico minore in

corso di definizione con interlocuzioni in sede di riunione dell'Osservatorio EE.LL. della Regione Abruzzo, ai fini della definizione del procedimento in parola si rimette il presente parere.

*Dall'esame della documentazione progettuale emerge che l'intervento in parola è relativo alla realizzazione di **un ampliamento di un edificio** che verrà posto ad una distanza **tra i 7,00 m e gli 8,00 m** di un canale di scolo delle acque di provenienza da Colle Falcone e Colle Pineta in un tratto in cui lo stesso risulta completamente interrato e posizionato ad una profondità di circa 4 metri dal piano di campagna.*

Stante la disposizione dell'immobile progettato, la struttura del canale di scolo, ed anche in considerazione della ambito di applicazione e la portata delle norme in materia di reticolo idrografico minore, ai fini della definizione del procedimento in parola, si esprime parere favorevole per quanto di competenza...>>

- b nell'ambito dei lavori di questa conferenza dei Servizi si è espresso il dirigente del Settore LLPP di questo Comune, nelle sue vesti di soggetto, nell'evidente inerzia del Consorzio di Bonifica che ha realizzato l'opera, cui ricade la manutenzione della stessa. La distanza di sicurezza imposta è **di 6 m da ambo i lati** del canale interrato, tali da comportare un leggero adeguamento del progetto presentato, con arretramento del muro parallelo a Strada Colle Falcone;
 - c avendo regolarmente coinvolto tutti gli uffici potenzialmente competenti nella valutazione idraulica dell'intervento, considerando che il c.d. Fosso 10 è considerabile o almeno comparabile ad un'opera di urbanizzazione realizzata dal Consorzio di Bonifica per la regimentazione delle acque di corrivazione provenienti dai versanti collinari di Colle Pizzuto e Colle Pineta, avendo ottenuto la valutazione dell'autorità idraulica (Provincia) e del soggetto gestore (Settore LLPP) nei termini su esposti, il parere implicito favorevole del Soggetto realizzatore e proprietario (Consorzio di Bonifica), si ritiene non applicabile il disposto dell'art. 98, comma 10 (fascia di interdizione di 10 metri dagli argini dei *corsi d'acqua o da ciascuna sponda nei tratti non arginati*) invocato nella nota del Servizio del Genio Civile Regionale
- per quanto riguarda la necessità di **redigere lo studio di compatibilità ambientale** di cui all'art. 61 del Piano Regionale Paesistico e la **Relazione Paesaggistica** ai sensi dell'art.146 e 147 del D.Lgs. n.42/2004 segnalata dal Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, si evidenzia quanto di seguito:
- a Vero è che il Piano Regionale Paesistico ancora vigente, approvato con atto di Consiglio Regionale n. 141/21 del 21 marzo 1990, introdusse il concetto di *studio di compatibilità ambientale*, da redigere ai sensi dell'art. 8 del PRP stesso. L'art. 8 chiariva che occorreva redigere lo *studio di compatibilità ambientale*, si legge al comma 1 <<al fine di ottenere il nulla-osta prescritto dalla legge 24 giugno 1939, n. 1497>>. La prima conseguenza era che lo *studio di compatibilità ambientale* risultava necessario solo quando l'intervento ricadeva già in area tutelata dal punto di vista paesaggistico e quindi era necessario ottenere l'autorizzazione paesaggistica. Tale chiarimento in quegli anni risultò tanto necessario che occorre una deliberazione di Consiglio Regionale, la numero 44/4 del 17 dicembre 1996, per fornire l'interpretazione autentica della norma. E' chiaro quindi che l'intenzione del PRP era quella di tutelare dal punto di vista paesaggistico gli ambiti di pregio già vincolati, imponendo che, in occasione del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'allora legge 1497/1939, lì dove necessario, l'iniziativa fosse supportata dall'elaborato progettuale *studio di compatibilità ambientale*, con il quale dovevano essere affrontate tutte le tematiche connesse alla verifica di compatibilità paesaggistica dell'intervento. Con l'evoluzione della norma non sono diminuiti i presidi atti alla valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n.42/2004 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" e l'abrogazione della Legge n.1497/1939, la normativa tecnica di settore è divenuta molto più chiara: l'art. 146, comma 3 prevedeva infatti che <<La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.>>. Con D.P.C.M. del 12 dicembre 2005 (*Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*) sono stati infatti stabiliti i criteri tecnici necessari alla redazione della *Relazione Paesaggistica*, l'elaborato progettuale necessario a valutare da quel momento in poi l'impatto paesaggistico di qualsiasi intervento sottoposto a vincolo paesaggistico.
 - b E' quindi chiaro che i contenuti dell'elaborato che veniva indicato nel PRP regionale del 1990 come *studio di compatibilità ambientale*, sono trasmutati nella *Relazione Paesaggistica* da redigere secondo i criteri di cui

al D.P.C.M. del 12 dicembre 2005 necessaria al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 42/2004.

- c E' quindi in qualche modo corretto associare lo *studio di compatibilità ambientale* di cui all'art.8 del Piano Regionale Paesistico alla *Relazione Paesaggistica* come sopra chiarito, ma è assolutamente errato associarlo allo *Studio Preliminare Ambientale* o addirittura al *Rapporto Ambientale*, elaborati progettuali da redigere all'interno dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui al Titolo I della Parte Seconda del TUA.

La *Relazione Paesaggistica* è necessaria per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Codice del Paesaggio, lo *Studio Preliminare Ambientale* o il *Rapporto Ambientale* sono necessari per l'ottenimento del procedimento conclusivo di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Le iniziative progettuali da sottoporre a VIA sono tutte elencate negli allegati alla Parte Seconda del TUA:

ALLEGATO II - Progetti di competenza statale

ALLEGATO II-bis - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale

ALLEGATO III - Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

ALLEGATO IV - Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

La logica del TUA è che i progetti più impattanti dal punto di vista ambientale (non solo paesaggistico) sono esaminati in sede di VIA nazionale (elencati in Allegato II), quelli meno impattanti sono sottoposti alla Verifica di assoggettabilità in sede regionale (elencati in Allegato IV). Si tenga presente che scorrendo i progetti in Allegato IV (quelli meno impattanti degli altri) non vi è nulla che possa essere neanche lontanamente comparato all'ampliamento di un edificio scolastico

- d E' sicuramente vero che tutti gli interventi che abbiano rilevanza paesaggistica (per le cosiddette opere esterne), prima della loro realizzazione, debbano ottenere l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004 Codice del Paesaggio, se sottoposte a vincolo Paesaggistico. Differentemente da quanto segnalato sempre dal Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo il sito non rientra nella fascia di rispetto dai corsi d'acqua di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, né l'ambito di intervento è sottoposto a qualsiasi altro vincolo paesaggistico apposto ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. n. 42/2004, pertanto non è necessaria l'acquisizione della relativa autorizzazione. I vincoli paesaggistici sono riportati nella Tav. B4a "vincoli esistenti sul territorio comunale", allegato parte integrante dello strumento urbanistico vigente o consultabili attraverso la pagina internet predisposta dal Servizio e raggiungibile all'indirizzo: https://ambiente.comune.pescara.it/?page_id=112

per tutto quanto sopra

Visti

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.
- la Legge 241/1990
- il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.
- il PRG vigente
- lo statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1 la conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi decisoria indetta ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 nella forma semplificata e in modalità asincrona così come previsto dall'art. 14-bis della L.241/90, durante la quale, al termine del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del TUA, sono stati valutati gli impatti della proposta sui parametri di cui all'allegato I alla Parte Seconda del TUA;
- 2 l'adozione della decisione motivata della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5 della Legge 241/90 con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, **ovvero di stabilire, ai sensi del comma 4 dell'art.12 del TUA, di non assoggettare la <<variante urbanistica SUAP da "sottozona G1" a realizzazione di "Edificio scolastico paritario" in via Tirino/Strada Colle Falcone>>**, relativa al plesso scolastico Liceo Maior, **alle successive fasi del**

procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (artt. da 13 a 18 del TUA), **specificando**, in base a quanto emerso nel corso di questo procedimento e consentito al comma 3-bis dell'art.12 del TUA, **le raccomandazioni** ritenute indispensabili per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente **di seguito riportate**:

- a) occorrerà coinvolgere il Servizio del Genio Civile Regionale per l'ottenimento del parere ex art. 89 del D.P.R. n. 380/01
 - b) occorre che siano rispettati gli adempimenti disposti dall'**ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile** a carico del proponente, così come integralmente riportati in narrativa, per scongiurare effetti negativi sulla sicurezza della navigazione aerea;
 - c) occorre prevedere un'area ove posizionare i bidoni carrellati relativi alla varie frazioni di rifiuti. Tale area deve essere dotata di fondo impermeabilizzato, soprattutto se l'edificio sarà fornito di zona cottura e mensa. In quest'ultimo caso sarà necessario produrre in tali spazi tutti gli accorgimenti tecnici volti alla prevenzione di molestie olfattive;
 - d) per quanto riguarda la compatibilità idraulica dell'intervento è fatto obbligo di mantenere libera da qualsiasi edificazione, piantagione di alto fusto, deposito di materiale o altra destinazione d'uso incompatibile, una fascia di rispetto di almeno 6 metri su entrambi i lati del canale artificiale, c.d. *Fosso 10*, mentre l'edificio principale in ampliamento non potrà essere posto ad una distanza inferiore a metri 7 a monte dello stesso. Rispetto al progetto esaminato ocorrerà quindi arretrare il muro perimetrale. Tale fascia di sicurezza dovrà rimanere costantemente accessibile e libera da ostacoli al fine di consentire le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del canale, l'accesso di mezzi meccanici necessari agli interventi manutentivi, gli interventi di emergenza in caso di necessità.
 - e) è fatto obbligo di mettere in atto le specifiche azioni di mitigazione degli impatti di cantiere (minimizzazione dei livelli di emissione acustiche e di polveri, misure di prevenzione e protezione contro sversamenti accidentali, gestione delle terre e rocce da scavo, ecc)
 - f) in relazione all'inquinamento acustico si rimanda all'art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico" comma 3 della Legge 447/1995 secondo cui *"E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: a) scuole e asili nido ...omissis..."* e alle previsioni di cui all'art. 29 "Altre attività cantieristiche" del "Regolamento Comunale in materia di inquinamento acustico". Ai sensi dell'art. 1 comma 3 della DGR 770/P/2011, *"La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione del clima acustico, devono consentire:*
 - a) *per l'impatto acustico, la valutazione comparativa tra gli scenari ante operam e post operam, comprensiva della verifica del rispetto dei valori limite fissati dalla normativa vigente;*
 - b) *per il clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore ante operam nelle aree interessate, ai fini della verifica di adeguatezza di tali livelli di rumore con riferimento alla peculiare destinazione d'uso delle opere previste."*
- 3 di pubblicare il presente atto ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, presso l'Albo Pretorio online della Città di Pescara per 45 giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione Trasparente/Pianificazione e governo del territorio dell'Ente; inoltre, unitamente agli elaborati di progetto, al Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS e i pareri pervenuti, sulla pagina già dedicata al procedimento di VAS raggiungibile all'indirizzo https://ambiente.comune.pescara.it/?page_id=12633 del sito internet ufficiale "ambiente.comune.pescara.it";
- 4 di precisare che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 5 di attestare:
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
 - l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 per i soggetti firmatari del presente provvedimento;

- 6 di trasmettere copia della presente ai Soggetti con Competenza Ambientale coinvolti nel procedimento e al Settore comunale Proponente/Procedente nonché agli altri Settori comunali coinvolti;
- 7 di specificare che
- a come previsto dall'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 30 gg o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla ricezione della nota PEC di notifica o dalla data di pubblicazione
 - b come previsto al comma 1 dell'art.14-quinquies della Legge 241/90 avverso questa determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente
 - c a tal fine informa che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio Vulnerabilità del Territorio, nonché pubblicati come da precedente punto 3), quindi accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.
- 8 La proposta di <<variante urbanistica SUAP da "sottozona G1" a realizzazione di "Edificio scolastico paritario" in via Tirino/Strada Colle Falcone>>, relativa al plesso scolastico Liceo Maior sottoposto a questo procedimento amministrativo è costituito dai seguenti elaborati progettuali:

- *Rapporto Preliminare RELAZIONE rev 30.05.2025*

- *elaborati tecnici*

- *TAV 1a inquadramento territoriale ... rilievo plano-altimetrico*

- *TAV 1b inquadramento territoriale vincoli sul territorio*

- *TAV 2 sezioni stato di fatto*

- *TAV 3 sezioni stato di progetto vedi bene ...*

- *TAV 4 piante-prospetti-sezioni*

- *TAV 5 rendering*

Edgardo Scurti in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE

FINO EMILIA

(atto sottoscritto digitalmente)